

Autocertificazione dei titolari incarichi di consulenza e collaborazione

(ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 33/2013 e dell'art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto EMANUELE ROSSI
nato a MONDOVI il 21/06/1977

in riferimento all'incarico: CIVILI VARI PRESSO TRIBUNALE DI CUNEO E CORTE D'APPELLO TORINO
conferito con provvedimento _____ n. _____ del _____

dichiara sotto la propria responsabilità ^{a)}:



A) di non svolgere incarichi e di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;

o in alternativa

1) di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

Denominazione ente



Incarico svolto

	
--	---

2) di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

Denominazione ente

Carica ricoperta

	
---	--

B) di non svolgere attività professionali

o in alternativa

di svolgere le seguenti attività professionali:

AVVOCATO

Luogo, data MONDOVI, 30/3/2018

firma


**STUDIO LEGALE
ADRIANO E ROSSI ASSOCIATI**

Viale degli Angeli, 9 - 12100 CUNEO
tel. 0171 699150 - fax 0171 455294

Autorizza la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia di Cuneo.

a) Articolo 76 D.P.R. 445/2000. *Norme penali* 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.